

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 17 novembre 2011, n.24089 -  
Pres. Morelli - est. D'Amico**

**Motivi della decisione**

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia « Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che regolano l'onere della prova».

Secondo parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato, che vuole far valere direttamente contro la compagnia assicuratrice il proprio diritto al risarcimento del danno, l'onere di provare l'esistenza del contratto di assicurazione che la compagnia contesta.

Il motivo è infondato

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 c.c. il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore, in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso (Cass., 13 dicembre 2010, n. 25130).

Nel caso in esame la Corte d'Appello ha accertato che dal rapporto dei Vigili Urbani risulta l'esistenza di un contrassegno apparentemente valido sull'autovettura in quanto i dati del rapporto assicurativo furono dettagliatamente indicati. Non risulta invece che la società assicuratrice abbia informato il R. che B. non avesse alcuna copertura assicurativa. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione per aver considerato non decisive, ai fini della dichiarazione di inesistenza del rapporto assicurativo, le prove fornite dall'impresa assicuratrice.

Secondo parte ricorrente la A. Assicurazioni s.p.a. si è adoperata con ogni mezzo a sua disposizione per dimostrare l'inesistenza del rapporto assicurativo, soprattutto rilevando che la serie della numerazione identificativa della polizza assicurativa che poteva leggersi sul contrassegno non corrispondeva a quella ordinariamente utilizzata dalla compagnia.

Il motivo è infondato perchè la Corte ha adeguatamente motivato mentre parte ricorrente attraverso la critica della motivazione tenta di proporre una diversa soluzione nel merito

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,

quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass., 9 agosto 2007, n.17477).

Con il terzo motivo si denuncia «insufficiente e contraddittoria motivazione per aver dichiarato non esperibile la querela di falso in mancanza del documento falsificato. Secondo parte ricorrente la querela di falso può esprimersi non soltanto per far rilevare la difformità di un documento rispetto all' originale, ma anche per far rilevare l'inattendibilità di un documento a provare un rapporto giuridico inesistente.

Il motivo è infondato

L'impugnata sentenza sostiene che, in mancanza dei documenti impugnati e mai prodotti e nell'impossibilità di acquisirli, non può essere esperita la querela di falso ai sensi dell'art. 222 c.p.c. Nel caso in esame, alla luce dell'accertata esistenza di un contrassegno formalmente valido, non è stata mai raggiunta la prova dell'inesistenza del rapporto assicurativo, prova il cui onere era a carico dell'assicuratore.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.